

Sistema europeo di notifica di regole tecniche e allocazione di nomi a dominio

PATRIZIO MENCHETTI, RITA ROSSI*

SOMMARIO: 1. *Introduzione* – 2. *Il caso* – 3. *Il quadro generale* – 4. *Differenza tra regola tecnica e norma volontaria* – 5. *Effetto diretto della Direttiva* – 6. *L'applicazione al settore dei nomi a dominio*

1. INTRODUZIONE

La recente sentenza del Consiglio di Stato francese che annulla le regole di registrazione dei nomi a dominio con *country code* (ccTLD) della Francia metropolitana e dei territori d'oltremare per omessa notifica di regolamentazione tecnica all'Unione europea fornisce l'opportunità di una riflessione sull'applicazione ai nomi a dominio del sistema europeo di notificazione delle regole tecniche in relazione ai servizi della società dell'informazione.

2. IL CASO

In un'intricata vicenda giuridica lo Stato francese, come peraltro altri Stati membri dell'Unione europea, ha operato per riappropriarsi del potere di indirizzo e gestione in materia di nomi a dominio nel contesto della regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica.

I servizi di registrazione di nomi a dominio sono stati gestiti sino ad oggi da AFNIC, che è una emanazione dell'INRIA - *Institut National de Recherche en Informatique et Automatique* del CNRS francese, ente di ricerca equivalente al CNR italiano.

L'art. L. 45 del *Code des postes et des communications électroniques* (CPCE) costituisce la base giuridica per l'intervento pubblico del governo francese nella gestione dei nomi a dominio. Ai sensi della norma in questione, il Ministro per le comunicazioni elettroniche nomina i registri dei nomi a dominio di primo livello afferenti al territorio francese a fronte di una consultazione e per via regolamentare.

* P. Menchetti è avvocato in Milano e Bruxelles (EU List, Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel); R. Rossi è primo tecnologo presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa (IIT) e responsabile dell'Unità Aspetti legali e contrattuali del Registro .it.

Il testo originale dell'articolo, già contenente il principio in questione, ma con diversa e più articolata formulazione, è stato dichiarato incostituzionale dal *Conseil constitutionnel* francese¹. Sulla base della precedente formulazione, il Ministero delle comunicazioni elettroniche aveva già predisposto una procedura concorsuale che aveva visto come aggiudicataria la stessa AFNIC.

All'uopo il Ministero aveva emesso apposito decreto, che dettava altresì regole sulla registrazione, e una convenzione di carattere normativo era stata sottoscritta dalle parti; in buona sostanza il governo francese si è ispirato allo stesso modello normativo e procedurale relativo all'istituzione del ccTLD ".eu" da parte delle istituzioni dell'Unione europea.

Gli atti dell'aggiudicazione sono stati impugnati da un terzo innanzi al giudice amministrativo e, in virtù della citata decisione del *Conseil constitutionnel*, il Consiglio di Stato ha reso la decisione di annullamento² quando gli atti impugnati erano già caducati.

Il Consiglio di Stato ha qualificato sia la convenzione sia il decreto come atti impugnabili e tesi a regolare *erga omnes* le attività di registrazione di domini in Francia. Secondo il giudice amministrativo francese i predetti atti incidono sulle attività di coloro che in Italia vengono definiti i *registrar*, ovvero gli intermediari tra il registro del *top-level domain name* e l'utente finale, nonché gli utenti finali stessi ed eventuali terzi. Su tale base il giudice ha ritenuto di qualificare gli atti impugnati come regole tecniche.

Il Consiglio di Stato ha poi proceduto a un'analisi delle attività dei *registrar*, considerando che i loro servizi sono prestati dietro remunerazione, a distanza e su richiesta individuale. Su tale base ha ritenuto di poter qualificare l'attività di *provider* di servizi di registrazione e mantenimento di nomi a dominio come un'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione.

Da ciò il giudice ha dedotto che gli atti in questione consistevano in regole tecniche relative a servizi della società dell'informazione, e come tali soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea in forza della Direttiva 98/34/CE, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE, ed ha annullato provvedimento e convenzione per vizio di procedura.

¹ Decisione 2010-45 QPC del 6 ottobre 2010.

² Consiglio di Stato, decisione del 10 giugno 2013, disponibile nel sito Internet di questa *Rivista* all'indirizzo www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/ConsiglioDiStato-MenchettiRossi.pdf.